

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Aprile 2014**

**Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 aprile 2014, n. 11** - Pres. G. Giovannini,  
Est. M. Corradino

**Processo amministrativo – regolamento di competenza**

*Per la definizione del regolamento di competenza, qualora sussista un conflitto di competenza nel quale sia coinvolto il TAR per la Sicilia, non sussiste la competenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, prevista dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, prevista nel diverso caso in cui sussista un conflitto di competenza tra il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia per la regione siciliana.*

[Link al testo sentenza](#)

**Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 aprile 2014, n. 12** - Pres. G. Giovannini,  
Est. M. Corradino

**Processo amministrativo - appello**

*Nel caso in cui sia proposto appello al Consiglio di Stato avverso una sentenza del TAR per la Sicilia, di per sé impugnabile innanzi al Consiglio di giustizia per la regione siciliana, il Consiglio di Stato deve dichiarare il proprio difetto funzionale di competenza e non può disporre che il giudizio sia riassunto innanzi al medesimo Consiglio di giustizia.*

[Link al testo sentenza](#)

L'Adunanza Plenaria ha escluso che il Consiglio di Stato, erroneamente adito in sede di appello, possa disporre la *translatio iudicii* innanzi al Consiglio di giustizia per la regione siciliana, rilevando che l'erronea individuazione del giudice d'appello, nel processo amministrativo, non determina un problema di competenza territoriale.